



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DI IMPRESE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067

È vietata la riproduzione totale o parziale, con qualsiasi mezzo, di questo documento senza l'autorizzazione di Kiwa Italia

INDICE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE
3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE
4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ
5. REQUISITI DI ACCESSO PER LA CERTIFICAZIONE
6. AUDIT STRAORDINARI
7. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE
8. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO
9. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE
10. MODIFICHE DELL'IMPRESA
11. RECLAMI E RICORSI
12. TRASFERIMENTO CERTIFICAZIONI DA ALTRO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

rev. n°	SINTESI DELLA MODIFICA	DATA
13	Eliminati requisiti su uso dei marchi e inseriti in Regolamento specifico	2025-11-19
12	Modificata la gestione delle risultanze a seguito degli audit di sorveglianza documentali	2023-09-22

Verifica:

Responsabile Compliance

Dott.ssa Alessandra Zazzera

Approvazione:

Direttore Compliance e Affari Legali

Ing. Maria Anzilotta

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento descrive il servizio di Certificazione erogato da Kiwa Cermet Italia S.p.A. (nel seguito Kiwa Italia o Kiwa per brevità), riferito ai Regolamenti Europei di cui al successivo § 2, in accordo ai requisiti degli Organismi di Certificazione e alle regole per l'accreditamento.

I requisiti espressi nel presente regolamento, sono parte integrante del contratto stipulato con Kiwa Italia (offerta economica *Regolamento Kiwa per la Certificazione e Termini e Condizioni Generali di Kiwa Cermet Italia per lo svolgimento degli incarichi* - nel seguito *Termini e Condizioni Generali* per brevità). Tali requisiti, sono riferiti unicamente agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della certificazione richiesta.

È espressamente esclusa, dall'oggetto del contratto qualunque forma di consulenza al Cliente, che possa far venir meno la natura di indipendenza delle valutazioni svolte.

Il presente regolamento è disponibile anche sul sito Kiwa Italia (www.kiwa.it).

2. REQUISITI RISPETTO AI QUALI È RICHIESTA LA CERTIFICAZIONE

- Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008
- Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018 n. 146 – Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006
- Schema di accreditamento approvato dal Ministero dell'Ambiente con decreto n. 9 del 29/01/2019, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 146/2018
- Circolare informativa Accredia DC n.12/2020. Informativa relativa alla congruità delle strumentazioni attrezzature e apparecchiature utilizzate dall'Impresa (ex- RT-29).

Sono da ritenersi applicabili anche tutte le eventuali circolari Accredia e le circolari o FAQ interpretative dell'autorità competente, che l'Organizzazione deve impegnarsi a tenere sotto controllo e recepire all'interno del proprio sistema certificato.

3. PRINCIPI GENERALI E GARANZIE PER IL CLIENTE

Nella sua attività di certificazione, oltre quanto previsto nei Termini e Condizioni Generali, Kiwa Italia applica i seguenti principi:

- a) Assenza di discriminazione: l'accesso ai servizi di certificazione è consentito a qualsiasi Impresa che ne faccia richiesta, in osservanza al presente Regolamento, senza alcuna condizione discriminatoria di natura commerciale, finanziaria o d'appartenenza a particolari associazioni.
- b) Imparzialità ed indipendenza, assicurate mediante regole e controlli formalizzati, tra cui:

- svolgimento delle attività di certificazione assegnate a personale non avente alcun interesse nell'Impresa oggetto di certificazione, tenuto a osservare le regole comportamentali e di indipendenza stabilite da Kiwa Italia; su questo punto Kiwa Italia si impegna ad accettare eventuali segnalazioni motivate da parte del Cliente, relativamente alla sussistenza di incompatibilità di incarico, che potrebbero compromettere l'imparzialità o indipendenza di giudizio. L'imparzialità viene altresì garantita grazie al coinvolgimento di appositi organi di controllo delle modalità di erogazione dei servizi Kiwa Italia;
 - puntuale applicazione di regole e procedure formalizzate, in uso da parte di tutto il personale dei servizi di certificazione e consultazione periodica con appropriate parti interessate alla certificazione;
 - netta separazione tra il personale che esegue le attività di audit e quello che partecipa alle decisioni di certificazione;
 - totale astensione dallo svolgimento di attività di assistenza nella definizione e applicazione dei requisiti per ottenere la Certificazione, sia diretto, sia tramite strutture a Kiwa collegate.
- c) Puntuale gestione dei reclami e ricorsi, così come definito nel § 11 del presente Regolamento;
- d) Riservatezza: oltre quanto regolamentato nei Termini e Condizioni Generali, Kiwa Italia provvede a far sottoscrivere a tutto il personale, compresi i propri Auditor, un impegno alla riservatezza, nonché un documento nel quale il personale si impegna a trattare qualsiasi dato di cui entra in possesso nel rispetto delle disposizioni di legge sulla Privacy.
- e) Accreditazioni e Autorizzazioni: Kiwa Italia si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito e conseguente autorizzazione ministeriale, nonché a supportare il Cliente nella fase del passaggio ad altro Organismo autorizzato; in tali casi Kiwa Italia non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione o revoca dell'accredito e conseguente autorizzazione ministeriale; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con Kiwa Italia, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.

4. REQUISITI COGENTI E LIMITI DI CONTROLLO DELLA LEGALITÀ

La conformità legislativa attinente all'oggetto della certificazione sarà considerata da Kiwa Italia un pre-requisito indispensabile per il rilascio della certificazione.

La certificazione rilasciata da Kiwa Italia tuttavia, riguarda solo la conformità ai requisiti di riferimento citati al precedente § 2, pertanto non costituisce garanzia di rispetto dei requisiti cogenti, onere di specifica pertinenza dell'Impresa Cliente, che rimane unica responsabile, verso sé stessa e verso terzi, degli adempimenti legislativi connessi allo svolgimento delle attività oggetto di certificazione.

A tale proposito, le attività di audit di Kiwa Italia non devono essere considerate come una forma di liberatoria nei confronti delle eventuali verifiche condotte dalle Autorità Competenti.

5. REQUISITI DI ACCESSO PER LA CERTIFICAZIONE

5.1 Obblighi Generali dell'Organizzazione

Oltre tutto quanto previsto nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, prima di intraprendere l'iter di Certificazione, l'Impresa deve impegnarsi a rispettare i seguenti requisiti:

- Disporre e applicare processi e procedure che soddisfino i requisiti di riferimento per la certificazione;
- Accettare le condizioni previste dal presente Regolamento;
- Autorizzare l'accesso ai locali, alle aree e alle informazioni necessarie per svolgere l'Audit;
- Designare un proprio Rappresentante come interlocutore principale del Gruppo di Audit e far svolgere a eventuali consulenti presenti durante l'Audit il ruolo di osservatore;

- Essere responsabile dell'applicazione dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza sul luogo di lavoro. In assenza di disposizioni cogenti, l'Impresa si impegna a fornire a Kiwa Italia un'informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il personale Kiwa Italia e i DPI necessari per lo svolgimento dell'incarico, informando il personale di Kiwa Italia sul loro corretto utilizzo. A tal proposito, l'Impresa cliente dovrà fornire al personale incaricato da Kiwa Italia la documentazione aziendale relativa alla sicurezza sul lavoro (D.V.R., piano sicurezza, procedure, ecc.), limitatamente alle voci di interesse specifico. Allorché per tali omissioni, si verificassero infortuni o venissero contratte malattie, nessun addebito potrà essere mosso per alcuna ragione a Kiwa Italia.
- Accettare, senza costi aggiuntivi, l'eventuale presenza di Valutatori dell'ente di accreditamento/controllo, in veste di Osservatori, che saranno notificati da Kiwa Italia con chiara illustrazione di ruoli. Tale presenza ha lo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi ai requisiti per l'accREDITamento e per il mantenimento dell'autorizzazione ministeriale.

Inoltre, allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da Kiwa Italia siano conformi alle norme di riferimento, l'Ente di AccredITamento Accredia può richiedere l'effettuazione di una visita, detta Market Surveillance Visit, presso l'Impresa certificata, direttamente attraverso l'uso di proprio personale.

Questa eventuale visita viene comunicata dall'Ente di AccredITamento a Kiwa Italia con 7 giorni lavorativi di preavviso. Ricevuta tale comunicazione Kiwa Italia informerà l'Impresa cliente.

Il piano della visita viene preparato dall'Ente di AccredITamento, che lo renderà disponibile a Kiwa Italia, successivamente Kiwa Italia lo invierà all'Impresa cliente.

Qualora l'Impresa non conceda il proprio benessere, la validità del certificato viene sospesa, fino a quando non viene concesso il benessere alla visita, per un periodo massimo di 3 mesi. Scaduti i 3 mesi, in assenza di benessere alla visita, la certificazione viene revocata.

L'Impresa dovrà rendere disponibile all'Ente di AccredITamento la documentazione che Kiwa Italia ha preso a riferimento durante gli audit precedenti. La Market Surveillance Visit non sostituisce i normali audit di mantenimento della certificazione previsti dal programma degli audit.

Per le modalità di svolgimento della Market Surveillance Visit si può prendere a riferimento il documento IAF ID 04 (scaricabile gratuitamente dal sito IAF: www.iaf.nu).

Altri metodi di controllo potranno essere adottati dall'Ente di accredITamento Accredia, per verificare l'operatività di Kiwa Italia ad es. verifiche senza preavviso presso le sedi dei soggetti certificati, richiesta di notizie ad organizzazioni o società di consulenza, o altri metodi di controllo stabiliti dall'ente di accredITamento stesso.

5.2 Descrizione e Classificazione degli esiti delle attività di verifica

I risultati degli audit in campo sono espressi in termini di:

Non conformità maggiore: non conformità che pregiudica l'efficacia del prodotto / servizio e riguarda:

- Deviazione o assenza totale di conformità rispetto ad un requisito specificato, riscontrata sulla base di evidenze oggettive;
- Mancato adempimento a requisiti di legge applicabili allo scopo di certificazione.

Più non conformità minori, inerenti a uno stesso requisito, in funzione dei contenuti e del risultato generale dell'audit possono comportare l'emissione una NC maggiore.

Non conformità minori non risolte e/o non prese in carico dall'Impresa, possono comportare l'emissione di NC maggiore.

Non conformità minore: non conformità che riguardi qualsiasi mancanza ai requisiti di certificazione, non rientrando nella casistica delle non conformità maggiori sopra descritte, o il parziale mancato rispetto di uno o più requisiti del servizio oggetto di certificazione e/o del contratto stipulato con Kiwa Italia.

Elemento di Miglioramento: una situazione rilevata nel corso dell'Audit che può fornire spunti per un miglioramento del servizio oggetto di certificazione.

I risultati degli audit off-site (documentali) sono espressi come segue:

Esito positivo: non si riscontrano carenze, prevede quindi il rilascio/conferma della certificazione senza alcuna modifica allo scopo del certificato e al programma delle verifiche e l'inserimento/conferma nel Registro Nazionale Imprese certificate F-GAS.

Esito negativo: si riscontrano delle carenze documentali, prevede quindi, in funzione della tipologia di assenza di conformità riscontrata, la richiesta di integrazioni o modifiche alla documentazione ricevuta da parte di Kiwa Italia all'Impresa o nei casi più gravi, il mancato rilascio o l'immediata sospensione o revoca della certificazione.

5.3 Requisiti degli Audit in campo

Ogni Audit in campo comprende una riunione iniziale, in cui vengono condivisi: gli obiettivi, le modalità di esecuzione dell'attività, i criteri di classificazione delle non conformità con le correzioni e azioni correttive conseguenti e il vincolo di riservatezza a cui è subordinato il personale Kiwa Italia e una riunione di chiusura, in cui si comunica l'esito dell'Audit e vengono forniti i chiarimenti in merito ai risultati formalizzati nel rapporto di audit.

Nel caso in cui, in sede di Audit vengano riscontrati scostamenti significativi tra la realtà aziendale e quanto comunicato dall'Impresa, il Gruppo di Audit comunica immediatamente questo scostamento a Kiwa Italia, al fine di decidere eventuali modifiche contrattuali con conseguenti aggiornamenti della durata degli Audit.

Al termine di ogni Audit, il Gruppo di Audit si riunisce per la valutazione delle evidenze registrate, la loro classificazione e la stesura del rapporto.

Nella riunione finale, il Gruppo di Audit presenta alla Direzione i risultati dell'Audit e le conclusioni in merito alla rispondenza del Servizio al modello di riferimento, precisando le eventuali Non Conformità riscontrate. Al termine della riunione, il Responsabile del Gruppo di Audit rilascia un Rapporto che descrive i risultati dell'Audit.

Eventuali opinioni divergenti fra il Gruppo di Audit e l'Impresa, riguardo alle risultanze dell'audit o alle sue conclusioni, devono essere discusse e risolte dove possibile. Nel caso di eventuali opinioni divergenti non risolte l'Impresa può esporre eventuali riserve riguardanti i risultati dell'Audit.

5.4 Richiesta di certificazione

Per poter accedere ai servizi di certificazione, l'Impresa dovrà fornire preventivamente le seguenti informazioni:

- a) l'attestato di iscrizione nel Registro telematico nazionale come Impresa;
- b) il fatturato medio annuo previsto per le attività oggetto di certificazione;
- c) l'elenco delle persone fisiche certificate impiegate corredato dai relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate tale da coprire il volume d'attività presunto.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Impresa, Kiwa Italia elabora un'Offerta per la Certificazione, indicando i riferimenti e il campo di applicazione (scopo) della Certificazione segnalato dall'Impresa Cliente.

Ove intenda accettare l'Offerta, l'Impresa deve far pervenire a Kiwa Italia:

- Certificato iscrizione C.C.I.A.A. in data non anteriore a 6 mesi, o altro documento equivalente;
- Elenco dei cantieri/interventi previsti;
- Documentazione attestante il pagamento dell'acconto concordato (ove applicabile).

La restituzione a Kiwa Italia dell'Offerta firmata da parte dell'Impresa, costituisce la richiesta formale per le attività di Certificazione, nonché l'accettazione delle condizioni contrattuali ed economiche (definite dall'Offerta), delle condizioni contenute nel presente Regolamento, nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e dei *Termini e Condizioni Generali* (disponibili anche sul sito www.kiwa.it¹).

¹ Kiwa Italia comunicherà al Cliente tutte le successive eventuali modifiche ai documenti contrattuali, è responsabilità del Cliente avere sempre la versione aggiornata di tali documenti, scaricandoli dal sito internet www.kiwa.it

In caso di accettazione, l'Offerta, unitamente ai documenti contrattuali in essa richiamati/allegati, rappresenta il contratto di certificazione che regola i rapporti tra l'Impresa e Kiwa Italia.

Il ricevimento della documentazione richiesta costituisce l'avvio dell'iter di Certificazione. Kiwa Italia quindi comunica con anticipo, all'Impresa i nominativi del Gruppo di Audit; qualora sussistano conflitti di interesse, l'Impresa può chiederne la sostituzione, entro 3 giorni lavorativi, formalizzando e motivando la richiesta.

5.5 Audit preliminare

Su richiesta dell'Impresa, dopo l'attivazione del servizio, è possibile effettuare una verifica preliminare (facoltativa), con l'obiettivo di valutare il grado di aderenza ai requisiti per i quali è richiesta la certificazione.

I risultati dell'Audit Preliminare sono documentati, ma non sono considerati ai fini dell'iter di certificazione e relativo rilascio del certificato, pertanto sono espressi solo in termini di non conformità, non comportano da parte dell'Impresa la comunicazione a Kiwa Italia delle azioni correttive che intende intraprendere e non sono sottoposti ad analisi per il rilascio della certificazione.

5.6 Audit di certificazione

L'audit di certificazione deve essere eseguito in campo presso un'unità locale dell'Impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

Tale verifica è estesa a tutti i requisiti applicabili ai relativi Regolamenti, a tutti i prodotti/processi oggetto di certificazione. Pertanto, in sede di audit l'Impresa dovrà dare evidenza dei seguenti aspetti da sottoporre ad analisi:

- a) Riferimenti relativi all'iscrizione come impresa al Registro telematico nazionale.
- b) Impiego di persone certificate (almeno una persona fisica certificata per la Categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008) corredato dei relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico, in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto.²
- c) Procedure e/o istruzioni utilizzate per operare (es.: rif. Manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa).
- d) Disponibilità e utilizzo di idonei strumenti ed attrezzature necessari per svolgere le attività per cui viene rilasciata la certificazione e per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), la garanzia del mantenimento della catena metrologica.
- e) Modalità di gestione dei reclami e ricorsi.

Per la ricerca fughe di gas fluorurati dovranno essere utilizzate le tecnologie previste dai Reg. (CE) 1516/2007 e/o 1497/2007, ove applicabili.

Al termine della verifica ispettiva, il Gruppo di Valutazione Kiwa Italia lascia una copia del rapporto della verifica ispettiva al cliente che la sottoscrive. Il rapporto viene sottoposto ad analisi ed approvazione interna da parte di Kiwa Italia, per la successiva delibera o meno di certificazione.

A fronte delle eventuali Non Conformità riscontrate, l'Impresa deve inviare a Kiwa Italia, sulla apposita modulistica, la proposta relativa ai trattamenti e azioni correttive stabilite (a fronte di analisi e formalizzazione delle cause che le hanno generate), con la tempistica di attuazione.

La pratica non potrà essere analizzata per la delibera, fino a ricezione delle proposte di risoluzione e azioni correttive delle non conformità.

Inoltre, prima del rilascio della certificazione, deve essere verificata la soluzione di tutte le non conformità maggiori, secondo le modalità di valutazione stabilite da Kiwa Italia (verifica ispettiva presso il cliente e/o attraverso evidenze documentali). Tale valutazione deve essere effettuata al massimo entro 6 mesi dalla verifica di certificazione; in caso contrario si renderà necessaria una nuova verifica di certificazione.

² N° 1 persona certificata per ogni € 200.000 di fatturato specifico, legato all'attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori. Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall'eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali.

Kiwa Italia fornisce un certificato all'impresa che ha superato positivamente l'iter di certificazione e che è iscritta al Registro delle Imprese.

Tutte queste attività devono essere state verificate da Kiwa Italia in fase di audit certificazione (eventualmente anche su base documentale).

Il periodo di validità del Certificato è di 5 anni dalla data di rilascio o ultima emissione.

Eventuali richieste di modifica dei contenuti del certificato, devono essere inviate a Kiwa Italia in forma scritta e prima della successiva attività di verifica utile.

È possibile la riproduzione (anche a colori) dei certificati di conformità rilasciati da Kiwa Italia, purché riproducano integralmente l'originale, non è consentita la riproduzione parziale.

5.7 Inserimento dell'Impresa nel Registro Telematico Nazionale

Entro 10 giorni lavorativi dalla delibera, Kiwa Italia inserisce per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 146/2018, le informazioni relative all'Impresa alla quale è stato rilasciato il certificato per le attività oggetto di certificazione.

Tale operazione viene effettuata anche a conclusione, con esito positivo, delle fasi di Sorveglianza e Rinnovo, o in caso di provvedimenti di Sospensione o di Revoca.

5.8 Audit di Sorveglianza

Nell'arco dei cinque anni di validità della certificazione, Kiwa Italia effettuerà annualmente un audit di sorveglianza, tale verifica consisterà in una analisi documentale finalizzata ad accertare il mantenimento della conformità ai requisiti richiesti per la certificazione. Tuttavia, Kiwa Italia si riserva il diritto di effettuare verifiche di sorveglianza nella sede dell'Impresa (o presso i luoghi degli interventi), ad esempio se necessario per la gestione di eventuali criticità o a seguito di reclami/segnalazioni.

Per effettuare l'audit di sorveglianza, Kiwa Italia almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza annuale della sorveglianza, trasmetterà un sollecito all'Impresa per ricordare l'invio dei documenti e le relative registrazioni che dimostrino il mantenimento dei requisiti del Regolamento applicabile, verificati in sede di certificazione. Tali documenti dovranno essere inviati entro 30 giorni di calendario antecedenti la scadenza annuale (calcolata a partire dalla data di primo rilascio della certificazione). In particolare, i documenti da esaminare saranno almeno i seguenti:

- fatturato specifico² dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza;
- documentazione della Banca Dati della Camera di Commercio competente, di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018, relativamente agli interventi svolti dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l'Impresa certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza verrà mantenuto comunque il certificato ma nella successiva sorveglianza, l'impresa dovrà fornire evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato;
- elenco delle persone fisiche certificate impiegate (almeno una persona fisica certificata per la Categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008), con relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate, tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente²;
- stato di strumenti/attrezzature, comprese manutenzioni e tarature (mantenimento della catena metrologica);
- procedure e/o istruzioni operative aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);
- dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (art. 47 e 76), relativamente alla assenza di reclami e/o ricorsi da parte di clienti. In caso contrario, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione.

In caso di mancato invio dei documenti entro la data di scadenza annuale della sorveglianza, Kiwa Italia sospenderà il certificato e dopo 180 giorni successivi alla scadenza annuale, provvederà alla revoca.

Durante il periodo di sospensione l'Impresa non può eseguire nuovi interventi ed in caso di revoca, prima di eseguire un nuovo intervento, dovrà effettuare un nuovo iter di certificazione ed ottenere nuovamente la certificazione.

Kiwa Italia analizza i documenti e comunica all'Impresa l'esito dell'audit secondo quanto riportato al precedente § 5.2.

In caso di esito negativo, Kiwa Italia comunicherà all'Impresa, mediante invio del relativo rapporto che ne riassume l'esito, le richieste di integrazioni o correzioni necessarie per il mantenimento della certificazione. Tali integrazioni dovranno essere trasmesse entro i termini stabiliti da Kiwa Italia.

Ricevuta la documentazione corretta, si procede con un'analisi documentale supplementare specifica. In caso non sia possibile per Kiwa Italia verificare le evidenze richieste entro la data di scadenza annuale della sorveglianza la certificazione sarà sospesa e ripristinata in base alle regole indicate al successivo § 7.

Scaduti i termini massimi consentiti, senza aver ricevuto i documenti corretti/completi, la certificazione sarà sospesa o revocata in funzione delle criticità segnalate.

L'effettuazione degli Audit di sorveglianza previsti nel ciclo di certificazione è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Impresa.

Le attività di sorveglianza possono comprendere anche:

- a) richieste al cliente con servizio certificato circa aspetti attinenti alla certificazione;
- b) riesame delle dichiarazioni del cliente riguardo le proprie attività (per esempio materiale promozionale, sito web);
- c) richieste al cliente di fornire documenti e registrazioni (su mezzi cartacei o elettronici).

Tali altre forme di monitoraggio possono essere utilizzate da Kiwa Italia in funzione di: informazioni ricevute dall'esterno, esito delle verifiche, input da parte di Organismi di controllo come Accredia o il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Kiwa Italia inoltre trasmetterà annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (e in copia ad Accredia) una relazione sulle attività di certificazione.

5.9 Audit di Rinnovo

Entro il quinto anno dalla verifica di certificazione, Kiwa Italia esegue un audit di rinnovo in campo presso un'unità locale dell'Impresa, iscritta al Registro delle Imprese, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione

La presentazione di istanza di rinnovo da parte dell'impresa certificata deve avvenire almeno 60 giorni di calendario dalla scadenza del certificato.

Non è consentito lo slittamento della data della verifica di rinnovo oltre la data di scadenza del certificato.

In sede di audit l'Impresa dovrà dare evidenza dei seguenti aspetti da sottoporre ad analisi:

- fatturato specifico² dall'anno intercorso dalla precedente sorveglianza;
- documentazione della Banca Dati della Camera di Commercio competente, di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018, nel quale sia dimostrato che l'impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza;
- elenco delle persone fisiche certificate impiegate (almeno una persona fisica certificata per la Categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o una persona fisica in possesso di certificato ai sensi del Regolamento (CE) n. 304/2008), con relativi riferimenti al certificato e all'iscrizione al Registro telematico nazionale. L'elenco deve essere costituito da un numero sufficiente di persone fisiche certificate, tale da coprire il volume d'attività conseguito nell'anno precedente²;
- la conferma della continua disponibilità di idonei strumenti/attrezzature necessari per svolgere le attività oggetto della certificazione, comprese manutenzioni e tarature (mantenimento della catena metrologica);
- procedure e/o istruzioni operative aggiornate, utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e/o definite dall'impresa);

- dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (art. 47 e 76), relativamente alla assenza di reclami e/o ricorsi da parte di clienti. In caso contrario, l'impresa dovrà comunicare le modalità di gestione.

La gestione dei risultati della verifica di rinnovo avviene secondo le stesse modalità descritte per l'audit di certificazione.

In caso di esito positivo dell'audit di rinnovo, si potrà procedere con il successivo rinnovo del certificato.

In caso di esito negativo dell'audit di rinnovo ad es. in caso di rilascio di NC Maggiori e di impossibilità a verificare il piano di azioni correttive e le evidenze di gestione entro la data di scadenza del certificato, la certificazione non sarà rinnovata e all'Organizzazione sarà addebitato quanto dovuto, comprese le spese. Nel caso in cui l'Organizzazione intenda riattivare la certificazione, occorrerà iniziare un nuovo iter di certificazione, come descritto ai paragrafi precedenti del presente Regolamento.

L'effettuazione dell'Audit di rinnovo è subordinata al regolare pagamento delle attività precedenti da parte dell'Impresa.

Il rinvio di un Audit di rinnovo già programmato e concordato, per ragioni imputabili all'Impresa, deve essere comunicato a Kiwa Italia almeno 30 giorni prima della data pianificata, in caso contrario verrà fatturata una penale pari al 50% del compenso previsto, oltre alle eventuali spese sostenute.

Gli Audit di rinnovo sono fatturati a conclusione della valutazione in azienda, secondo la cadenza prevista; la fatturazione avverrà comunque con il metodo a canone per il 100% dell'importo, con riferimento al mese di pertinenza dell'attività di audit programmata (indipendentemente dalla data di effettuazione dell'Audit).

A seguito del rinnovo viene aggiornata la validità quinquennale del certificato di conformità.

5.10 Requisiti specifici di "Impresa Individuale"

A seguire si indicano i requisiti specifici, applicabili ai casi di Imprese Individuali, fermo restando che per quanto non diversamente specificato, valgono le regole indicate ai precedenti paragrafi.

In caso di Impresa individuale, le modalità di verifica (dalla prima certificazione, al rinnovo quinquennale) saranno tutte rappresentate da analisi documentali secondo le regole indicate al precedente § 5.8.

Devono essere soddisfatte le condizioni di seguito riportate.

Nei casi in cui il titolare dell'impresa individuale coincida con la persona certificata, la certificazione potrà essere rilasciata, mantenuta e rinnovata nell'arco dei cinque anni, con la sola analisi della documentazione e sul certificato sarà presente apposita dicitura con il riferimento "Impresa Individuale", a condizione che:

- **L'Impresa:**

- sia iscritta al Registro Imprese come "Impresa individuale";
- sia iscritta come "Impresa" al Registro telematico nazionale;
- preveda un fatturato specifico inferiore a € 200.000. In fase di certificazione iniziale, l'impresa deve comunicare a Kiwa Italia un volume d'attività presunto, relativo all'attività che intenderà svolgere.

- **Il Titolare:**

- sia iscritto come persona al Registro telematico nazionale;
- sia in possesso di un certificato per la categoria I del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 e/o per il Regolamento (CE) n. 304/2008;
- sia l'unica persona certificata che l'impresa impiega per lo svolgimento delle attività oggetto di certificazione;
- disponga di idonei strumenti/attrezzature e per gli aspetti relativi alle tarature (ove applicabili), dimostri di garantire il mantenimento della catena metrologica;
- disponga di procedure e/o istruzioni operative aggiornate utilizzate per operare (es.: rif. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore, ecc.);
- dimostri modalità di gestione di eventuali reclami e ricorsi;

- in fase di sorveglianza e rinnovo, trasmetta a Kiwa Italia il documento “emesso” dalla Banca Dati di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018, nel quale sia dimostrato che l’impresa certificata abbia svolto interventi dalla precedente sorveglianza. Nel caso in cui l’”Impresa individuale” certificata non abbia effettuato interventi dalla precedente sorveglianza, inerenti il campo di applicazione del certificato, Kiwa Italia manterrà comunque il certificato, purché nella successiva sorveglianza, fornisca evidenza di avere effettuato almeno un intervento inerente il campo di applicazione del certificato

5.11 Variazioni del certificato

5.11.1 Variazione da “Impresa Individuale” ad “Impresa” o viceversa

Nel caso in cui l’Impresa Individuale ricada nei requisiti di Impresa, o viceversa, dovrà comunicare tale variazione a Kiwa Italia nei termini di seguito riportati.

L’Impresa dovrà effettuare comunicazione di variazione e quindi domanda di modifica del certificato, almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza per il mantenimento/rinnovo del certificato.

- Per la modifica del certificato da “Impresa individuale” a “Impresa”, dovrà dare evidenza dei punti da a) ad e) di cui al § 5.4.
- Per la modifica del certificato da “Impresa” a “Impresa individuale”, sarà necessario presentare i dati e la documentazione descritta al precedente § 5.8 per lo schema “Impresa individuale”.

Kiwa Italia adeguerà i riferimenti contrattuali e, dopo accettazione da parte del cliente, in corrispondenza della scadenza annuale di mantenimento/rinnovo della certificazione, effettuerà l’attività di valutazione prevista che, nel caso di passaggio da Impresa Individuale ad Impresa, sarà un’attività di audit in campo presso un’unità locale della stessa, rilevante ai fini dei contenuti del campo di applicazione della certificazione.

In caso di esito positivo dell’attività di valutazione, verrà aggiornato il relativo certificato, mantenendo inalterate le date di primo rilascio e di scadenza.

5.11.2. Variazione Partita IVA e codice fiscale

In caso di variazione della Partita IVA e del codice fiscale dell’Impresa/Impresa individuale certificata, la modifica dell’iscrizione della stessa al Registro Telematico Nazionale comporta l’emissione di nuovo certificato e la perdita della storicità di quello in essere. Pertanto, Kiwa Italia tratterà la richiesta come nuova certificazione, formulando una nuova offerta e in caso di accettazione, effettuando un audit iniziale di certificazione.

5.12 Elenco delle imprese certificate

Kiwa Italia manterrà al proprio interno un registro delle imprese certificate, al fine di avere sempre la posizione aggiornata di ogni impresa rispetto alla certificazione, tale registro verrà quindi aggiornato con continuità a seguito delle attività di certificazione descritte ai paragrafi precedenti. Le informazioni e i dati in esso contenuti saranno conservati per almeno 10 anni.

6. AUDIT STRAORDINARI

6.1 Audit supplementari

Kiwa Italia si riserva il diritto di effettuare Audit supplementari (in campo o documentali), per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* o per richieste scaturite in fase di Decisione di Certificazione e comunicate preventivamente all’Impresa.

Tali eventuali audit supplementari, a carico dell’Impresa, non sostituiscono e non modificano l’iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

6.2 Audit con breve preavviso

Kiwa Italia si riserva il diritto di effettuare Audit con breve preavviso (5 giorni lavorativi dalla data stabilita per l’audit) in seguito a segnalazioni, reclami o mancata notifica di modifiche che presentino un’importanza e una significatività tali da suscitare seri dubbi sulla non rispondenza ai requisiti oggetto di certificazione o al presente regolamento. Tale Audit, a carico dell’Impresa, non sostituisce e non modifica l’iter e le frequenze degli Audit di sorveglianza periodica.

Visto lo scarso preavviso e l'impossibilità da parte dell'Impresa di ricusare gli ispettori incaricati da Kiwa Italia, massima attenzione sarà prestata nella selezione del gruppo di Audit.

7. SOSPENSIONE, REVOCA O RIDUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE

La Certificazione può essere sospesa per le motivazioni indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, su richiesta dell'Impresa cliente, oppure in caso di:

- fondato reclamo scritto per inadempienze verso terzi,
- ogni altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dall'impresa all'atto della certificazione. In tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine di Kiwa Italia e delle parti coinvolte.

Durante il periodo di sospensione l'Impresa cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Italia, del certificato e viene cancellata dagli elenchi delle Organizzazioni certificate.

Salvo casi particolari (stabiliti comunque da Kiwa Italia) il periodo di sospensione non può durare oltre 6 mesi, superato tale limite, si procede alla revoca della certificazione.

Le condizioni per il ripristino della certificazione sospesa (comprese le necessarie attività di valutazione della conformità), saranno stabilite da Kiwa Italia in base alle motivazioni che hanno portato alla sospensione e in base alla durata della sospensione.

Qualora l'Impresa non metta in atto le azioni indicate da Kiwa Italia per il ripristino della certificazione sospesa, la certificazione sarà revocata ovvero, nei casi possibili, ne sarà ridotto il campo di applicazione. In caso di revoca per il ripristino della certificazione, sarà necessario ricominciare l'intero iter.

La riduzione della certificazione comporta la emissione di un nuovo certificato, indicante il campo di applicazione per cui la certificazione è rimasta valida e il ritiro del vecchio certificato. L'Impresa cliente inoltre dovrà tempestivamente adeguare tutte le forme di comunicazione e pubblicità della certificazione, al nuovo campo di applicazione ridotto.

La revoca della certificazione comporta la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. del contratto a cui si applica il presente regolamento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni danno subito da Kiwa Italia.

A seguito di revoca della certificazione, l'Impresa cliente perde il diritto di utilizzo del Marchio di Certificazione Kiwa Italia e viene cancellata dagli elenchi delle Organizzazioni certificate.

Kiwa Italia si riserva di comunicare il provvedimento di sospensione, revoca o riduzione ad altri terzi che ne facciano richiesta.

8. FACOLTÀ DI RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

Kiwa Italia può recedere liberamente dal presente contratto dandone comunicazione scritta all'Impresa cliente con un preavviso di sei mesi rispetto alla data di efficacia del recesso. Il recesso da parte di Kiwa Italia comporta la revoca della certificazione emessa. L'Impresa è comunque tenuta a corrispondere a Kiwa Italia gli importi dovuti per le prestazioni ricevute durante il periodo di preavviso, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

In caso l'Impresa voglia recedere dal contratto, il recesso unilaterale durante il periodo di validità della Certificazione, prevede il rispetto dei tempi di preavviso previsti nei *Termini e Condizioni Generali* e nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione*.

In particolare, per preavviso inferiore a tre mesi e superiori alle due settimane, il Cliente dovrà provvedere al pagamento del 50% dell'importo relativo alla quota prevista per la successiva attività prevista da contratto. Per periodi di preavviso inferiori alle due settimane vale quanto indicato nei *Termini e Condizioni Generali*.

In caso di chiusura del contratto, Kiwa Italia provvederà ad emettere fattura, in relazione alle spese di chiusura della pratica di certificazione, secondo quanto stabilito nell'ultima offerta valida.

9. USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE

L'impresa con certificato rilasciato da Kiwa Italia può scegliere se utilizzare o meno il Marchio di certificazione concesso in uso da Kiwa Italia, tuttavia nell'utilizzo del marchio il cliente deve soddisfare tutte le regole applicabili indicate nel *Regolamento Kiwa per la Certificazione* e nel *Regolamento per l'uso del marchio* a cui si rimanda (www.kiwa.it).

Le informazioni riguardanti il servizio certificato devono essere sempre chiare, trasparenti e senza possibilità di interpretazioni arbitrarie riguardo a cosa è stato certificato e a quale organismo ha rilasciato la certificazione.

10. MODIFICHE DELL'IMPRESA

L'Impresa certificata deve informare tempestivamente Kiwa Italia per iscritto nel caso di modifiche come quelle indicate al punto 5.2 del *Regolamento Kiwa per la Certificazione*, compreso il/i sito/i, la documentazione, modifiche significative dei prodotti/processi/servizi e/o del numero di personale coinvolto, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione.

A fronte di tali modifiche Kiwa Italia valuterà le azioni conseguenti (quali: la necessità di effettuare un Audit supplementare, eventualmente accompagnato da una revisione del certificato, o eventualmente di avviare un nuovo iter di certificazione).

L'Impresa è inoltre tenuta ad informare tempestivamente Kiwa Italia di eventi eccezionali, procedimenti giudiziari e/o amministrativi, incidenti, casi di emergenza occorsi, o non conformità legislative.

La non osservanza di tali condizioni può comportare la sospensione, o nei casi più gravi la revoca, della certificazione.

11. RECLAMI E RICORSI

11.1 Reclami

L'Impresa può presentare reclamo documentato, avente per oggetto i suoi rapporti attinenti alle attività di certificazione con Kiwa Italia.

Tale reclamo può scaturire da inconvenienti verificatisi nel corso dell'iter di certificazione, quali, ad esempio, ritardi nell'espletamento delle varie fasi e/o comportamenti non corretti da parte degli Auditor.

Kiwa Italia provvede a registrare i reclami, analizzarli ed informare il reclamante in merito alle azioni intraprese, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

I reclami vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei reclami stessi.

Kiwa Italia stabilirà con il reclamante se e in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

11.2 Ricorsi

Qualora il reclamante non risulti soddisfatto della risposta ricevuta, o intenda opporsi ad una decisione di Kiwa Italia può presentare ricorso per iscritto.

Il ricorrente deve motivare le ragioni del suo ricorso e, nel caso in cui tale ricorso sia riferito ad una decisione di Kiwa Italia (es. verbalizzazione di Non Conformità maggiore), esso va presentato a Kiwa Italia entro un termine di 10 gg. di calendario dalla data di comunicazione della decisione.

I ricorsi vengono gestiti da personale non coinvolto nelle attività oggetto dei ricorsi stessi.

Kiwa Italia fornirà al ricorrente risposta scritta e notificherà le eventuali azioni da intraprendere entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del ricorso.

Le modalità di dettaglio per la presentazione dei reclami e ricorsi sono riportate sul sito www.kiwa.it.

12. TRASFERIMENTO CERTIFICAZIONI DA ALTRO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

Nel caso in cui Kiwa Italia riceva una domanda di certificazione da parte di un'Impresa già certificata da altro Organismo di Certificazione, accreditato da Ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA MLA, prima di concedere la nuova certificazione, Kiwa Italia accerterà lo stato di validità del certificato attraverso il Registro telematico nazionale e richiederà:

- dichiarazione dell'Organismo di Certificazione cedente relativamente alla chiusura di eventuali pendenze (economiche e tecniche³) nei confronti dell'impresa, compresa la gestione di eventuali reclami e/o ricorsi;
- dichiarazione dell'impresa, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (art. 47 e 76), relativamente al non avere subito reclami e/o ricorsi da parte di clienti.

La pratica verrà sottoposta alla decisione di Delibera da parte di Kiwa Italia, in caso di esito positivo, il certificato sarà emesso mantenendo invariate le date di primo rilascio e di scadenza.

13. MODIFICA UNILATERALE DEL CONTRATTO

Kiwa Italia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Regolamento. Le eventuali nuove clausole/variazioni effettuate, saranno efficaci dal momento in cui saranno comunicate al cliente per iscritto.

L'Impresa che non intenda accettare le variazioni, può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta tramite raccomandata A/R o posta certificata entro 30 giorni solari, a pena di decadenza, dal giorno successivo alla comunicazione a Kiwa Italia.

Il recesso avrà efficacia dall'ultimo giorno lavorativo del mese di ricevimento della comunicazione da parte del cliente.

³ Devono essere state svolte con esito positivo le verifiche sorveglianza annuali e il certificato deve essere valido (cioè non sospeso o revocato).